

Bonus edilizi e novità del decreto-legge “antifrode”. Diffuse la Faq

Sono *online* le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal [D.L. n. 157/2021](#) in materia di *bonus* diversi dal *Superbonus*. In particolare, nelle [Faq](#) appena pubblicate sul proprio sito *internet*, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.

Alcune risposte dell’Agenzia

Ad esempio, con riguardo ai *bonus* diversi dal *Superbonus*, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal [D.L. n. 157/2021](#) non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del [D.L. n. 157/2021](#)) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al *Superbonus* possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista

dall'articolo 1 del [D.L. n. 157/2021](#).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 novembre 2021)

Le *Faq* dell'Agenzia delle entrate

Faq aggiornate il 22 novembre 2021

Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell'importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del [decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157](#)) non ha ancora trasmesso all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura.

A tale fattispecie si applica il regime previgente all'entrata in vigore del [decreto legge n. 157 del 2021](#), che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l'asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

L'articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal [decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157](#)) – che prevede, anche per i *bonus* diversi dal *Superbonus*, l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del [decreto-legge n. 157 del](#)

[2021](#)).

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del [decreto legge n. 157 del 2021](#), anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate; **si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e dell'asseverazione.** Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate **saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.**

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal *Superbonus*, per le quali l'Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal [decreto legge n. 157 del 2021](#).

Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzi individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

Sì, il [decreto ministeriale del 6 agosto 2020 \("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus"\)](#), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell'adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

L'asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

L'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute» e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione

richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal *Superbonus* di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto *Rilancio*. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal [decreto ministeriale 6 agosto 2020 \(requisiti\)](#) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

Un contribuente nell'anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021. In considerazione dell'obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all'intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Il comma 11 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal [decreto legge n. 157 del 2021](#), ha introdotto l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto *Superbonus*, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, **si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i**

dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, *cfr.* articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). **Va da sé che il visto sull'intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell'articolo 119.**

I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal [decreto-legge n. 157 del 2021](#)?

Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall'articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l'asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall'articolo 1 del [decreto legge n. 157 del 2021](#). Ad esempio, per gli interventi che consentono l'accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l'asseverazione della

congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al *Superbonus*.